

Deliberazione n. 7/2022/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

***: riuniti mediante collegamento telematico**

Adunanza del 26 gennaio 2022

Provincia di Parma

Preso d'atto della nota di chiarimento in esito alla deliberazione n.137/2021/VSGO, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 (anno 2020).

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "Tusp");

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione

ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Vista la propria deliberazione n.137/2021/VSGO ad oggetto: Provincia di Parma, Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31/12/2019 (anno 2020), tramite la quale questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione Provinciale di Parma di fornire apposite note di chiarimento in ordine ai punti 5.3.1, 5.3.2, 6.2.4, 6.5.1, 6.8.1,6.8.3 del citato deliberato;

Considerato che **la Provincia di Parma** (di seguito, "Provincia" o "Ente") ha fornito apposito riscontro con nota del 1° ottobre 2021, a firma del Presidente;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5 del 2022, con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma telematica, per la camera di consiglio del 26 gennaio 2022;

Udito il relatore Marco Pieroni;

FATTO E DIRITTO

1. Con deliberazione n.137/2021/VSGO, relativa all'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 dalla Provincia di Parma, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (di seguito Tusp), la Sezione aveva chiesto all'Ente di fornire apposite note di chiarimento in ordine ai punti di seguito rappresentati, inerenti diverse partecipazioni societarie.

Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione, (partecipata al 15,61 per cento)¹, punto 5.3.1.: "La Sezione, pertanto, chiede al socio-Provincia di Parma di essere posta a conoscenza, con apposita nota, dello stato dell'iter della operazione di scissione parziale proporzionale del "ramo miniere" della Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione."

Nonché sempre in ordine alla medesima società al punto 5.3.2.: "Inoltre, in riferimento alla lettera di *patronage*, sottoscritta il 12 novembre 2009 dal Presidente della Provincia di Parma, dal Sindaco del Comune di Salsomaggiore e

¹ Al 31 dicembre 2019 risultano partecipare alla compagine societaria, oltre alla Provincia di Parma al 15,61 per cento, il Comune di Salsomaggiore al 60,96 per cento e la Regione Emilia-Romagna al 23,43 per cento.

dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, in relazione a contratto di locazione finanziaria, stipulato dalla Società di Salsomaggiore s.r.l, si chiede di comunicare con apposita nota le attività svolte in merito dalla Provincia nel corrente anno. Infatti, la lettera datata 1° aprile 2021, indirizzata dalla società Credit Agricole Leasing ai tre enti pubblici firmatari della garanzia (Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comune di Salsomaggiore), pervenuta alla Sezione nell'ambito dell'attività istruttoria sui rendiconti finanziari del Comune di Salsomaggiore (prot. SEZ_CON_EMI – SC_er – 0005039 del 17 maggio 2021), contiene l'invito alla "immediata individuazione di soluzioni alternative che possano scongiurare il ricorso ad un accertamento giudiziario di natura risarcitoria"²."

In ordine a **CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile** (partecipata direttamente al 2,33 per cento), al punto 6.2.4.: "La Sezione, preso atto dell'entità del compenso per l'organo amministrativo, anche da ultimo stabilito nel 2021, invita l'Ente socio a rappresentare con apposita nota la modalità di determinazione dello stesso ai sensi dell'art.11, comma 7, del Tusp, in considerazione della natura di società a controllo pubblico di CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile."

In ordine alla **Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a.**, (partecipata al 50 per cento), al punto 6.5.1: "Nel piano 2020 la Provincia dichiara di partecipare la società al 50 per cento, l'altro socio è il Comune di Parma. La società è a controllo pubblico. L'Ente dichiara di averne "Controllo Congiunto – Vincoli Contrattuali". Di contro l'altro socio, Comune di Parma nel proprio piano 2020³ dichiara il "controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti".

La Sezione, pertanto, invita la Provincia ad esplicitare in apposita nota i vincoli contrattuali che determinano il controllo congiunto nella società in esame."

Analogamente per **TEP s.p.a.** (partecipata al 50 per cento), al punto:"6.8.1. Nel piano 2020 la Provincia dichiara di partecipare la società al 50 per cento, l'altro socio è il Comune di Parma. La società è a controllo pubblico. L'Ente dichiara di averne "Controllo Congiunto – Vincoli Contrattuali". Di contro l'altro socio,

² Deliberazione 16 luglio 2021 n.113/2021/PARI, punto 12.2.3.

³ Deliberazione CC-2020-91 del 21 dicembre 2020 ad oggetto" Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ex art.20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175-Approvazione I.E."

Comune di Parma dichiara⁴ il "controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti". La Sezione, pertanto, invita la Provincia ad esplicitare in apposita nota i vincoli contrattuali che determinano il controllo congiunto nella società in esame."

Ed infine circa il compenso per l'organo amministrativo di **Tep s.p.a.**, al punto 6.8.3.: "La Sezione preso atto della disomogeneità tra il compenso indicato per l'organo amministrativo nella revisione in esame, sia rispetto la deliberazione assembleare del 2018, sia rispetto agli importi dei compensi annui presenti nella documentazione del bilancio aziendale 2018 e 2019, invita l'Ente-socio a fornire chiarimenti con apposita nota, tenuto conto della definizione dei "compensi" dell'organo amministrativo, soggetti a riduzione, ai sensi del comma 7 dell'art.11 del Tusp, come esplicitata dall'Orientamento Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) del 10 giugno 2019⁵."

2. Questa Sezione è intervenuta recentemente, con le deliberazioni n. 9/2021/VSGO e n. 131 /2021/VSGO, circa l'ambito soggettivo e oggettivo della norma "transitoria" posta dall'art.11 comma 7 del Tusp in tema di limite del compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico. Norma, nell'intenzione del legislatore destinata ad essere transitoriamente vigente per un breve periodo, fino all' approvazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 6 dell'art.11 del Tusp. L'anzidetto comma 7 prevede "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'*articolo 4*, comma 4, secondo periodo, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito,

⁴ Deliberazione CC-2020-91 del 21 dicembre 2020 ad oggetto" Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ex art.20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175-Approvazione I.E."

⁵ Orientamento Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) 10 giugno 2019) ad oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art.11, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (in seguito Tusp). "Al riguardo, fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, comma 6, del Tusp), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, rilevano, in via generale, le seguenti componenti: - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi".

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166". Quanto al richiamo all'art. 4 comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 /2012, quest'ultimo prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

Con la deliberazione n. 9/2021/VSGO era stato evidenziato che: "Per quanto concerne il regime transitorio da applicarsi nelle more dell'adozione del citato decreto, e in particolare l'individuazione degli "elementi costitutivi del compenso dell'organo amministrativo" ai fini della verifica dei rispetto dei limiti prescritti, si richiama l'orientamento espresso in data 10 maggio 2019 dall'apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze che, nella definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del tusp, evidenzia come rilevano anche gli eventuali emolumenti variabili compresi quelli legati alla performance aziendale".

Con la deliberazione n. 131 /2021/VSGO, a fronte di questioni valutate nel corso dell'esame dei piani di ricognizione ordinaria di un Comune, veniva evidenziato in relazione al citato comma 7:

"a) che il meccanismo di limitazione degli emolumenti debba estendersi a tutte le tipologie di società a controllo pubblico o comunque controllate (...), in base al combinato disposto delle lett. *b* ed *m* dell'art. 2 comma 1 del Tusp;

b) che la percentuale dell'80 per cento sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili, in quanto depongono per questa interpretazione estensiva tre indici normativi: b1) la locuzione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 laddove fa riferimento al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa⁶; b.2) che l'art. 11, comma 6, terzo periodo, nella parte in cui individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (in tal senso, si veda anche, delib. di questa Sezione n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5); b.3) che il codice civile, al punto n. 16 dell'art.

⁶ Art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

2427⁷ rubricato "contenuto della nota integrativa", non fa distinzione fra parte fissa e variabile, ma fa riferimento all' "ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci";

c) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell'anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica (Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 119/2015);

d) circa la portata "precettiva" dell'atto di orientamento del 10 giugno 2019, come chiarito dalla struttura stessa nel suo orientamento n.2/2018, «la Struttura può fornire, tra l'altro, orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del Tusp, fornendo, ove richiesto, chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Tusp e indicando soluzioni su eventuali apparenti antinomie tra le stesse" [cfr. deliberazione Corte dei conti n.29/SEZAUT/2019/FRG]. La disciplina, pertanto, posta dall'atto di orientamento sembra assumere valenza meramente ricognitiva, di dettaglio del dettato normativo sotteso alla predetta limitazione dell'80 per cento che, nella sua formulazione, come in precedenza si è visto, assume una latitudine omnicomprensiva degli emolumenti percepiti dagli amministratori assumendo così la valenza di principio di coordinamento della finanza inteso a ridurre la spesa pubblica corrente. La disposizione "transitoria" posta dal comma 7 dell'art. 11 del Tusp è dunque norma posta nell'ottica di *spending review*, fino all'emanazione del decreto ministeriale, deputato tra l'altro a "stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurati ai risultati di bilancio raggiunti dalla società in corso dell'esercizio precedente";

e) quanto infine all'ultima questione, non pare implausibile, nel caso di specie, che la corretta applicazione del predetto limite vada valutata tenendo conto della spesa sostenuta per compensi (complessivamente considerati) corrisposti agli

⁷ Art. 2427 del Codice civile "La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni [...] 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria".

amministratori delle società ricadenti nel perimetro di consolidamento della *holding*.”

2.1. Dunque, per determinare il limite al compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, il comma 7 del citato art. 11 del Tusp, rimanda all'art. 4 comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 /2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015 per gran parte⁸ delle società , attualmente definibili a controllo pubblico. Questa norma (art. 4, comma 4) succede nel tempo all'abrogato art.1 comma 725⁹ della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296, che determinava i compensi degli amministratori di società a totale partecipazione di Comuni e Province, inquadrando il loro "compenso lordo annuale, onnicomprensivo" in percentuale variabili a seconda della carica rivestita, rispetto "delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". Sostanzialmente analoga modalità di determinazione del

⁸ Ci si riferisce alle società indicate nella parte abrogata del comma 4 e 5 dell'art.4 del d.l. 95/2012 ed introdotte dall' art.16 comma del d.l. 24.06.2014 n.90, convertito con modifiche nella L. 11 agosto 2014 n.90.

"1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4".

⁹ "725.[Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura, comunque, non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma]".

tetto di spesa per gli organi amministrativi delle società miste era prevista dal successivo ed abrogato comma 728¹⁰.

2.2. Tuttavia, a partire dall'annualità 2015, il criterio adottato dal legislatore per definire il compenso degli amministratori e ripreso dal Tusp per il periodo transitorio, fa perno sul taglio lineare con riduzione all'80 per cento "del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013" a tale specifico titolo di spesa; senza però esplicitare se tale costo comprenda o meno i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali connessi alla retribuzione dell'amministratore.

Mentre di contro è chiaro che il legislatore, nella fase transitoria fino all'emanazione del decreto ministeriale attuativo di cui al comma 6 del medesimo art.11 del Tusp, impone a ciascuna società a controllo pubblico di predeterminare *ex ante* il tetto di costo del proprio organo amministrativo, in modo da adeguare il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere annualmente allo stesso, in percentuale ridotta (all'80 per cento) rispetto al costo del 2013.

Il tetto anzidetto di portata generale, poi, deve essere coordinato con ulteriori limiti di spesa di carattere speciale, in quanto applicabili solo in presenza di particolari circostanze, quali esemplificativamente quelle previste dal comma 3¹¹ dell'art.21 del Tusp.

2.3. Per quanto attiene la " fase a regime", con l'emanazione del decreto del Ministero di cui la comma 6¹² dell'art.11 del Tusp, verranno individuati nuovi limiti

¹⁰ "728. [Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale]."

¹¹ "3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante."

¹² "6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni

di spesa, previa classificazione delle società a controllo pubblico in più fasce, fino a cinque, con altrettanti tetti retributivi, il più elevato dei quali viene già stabilito in "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico".

Limite massimo "individuale" prestabilito sia per gli amministratori che per i titolari e componenti degli organi di controllo che per i dirigenti e i dipendenti delle società a controllo pubblico.

Limite massimo da non travalicare, tenendo conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Per inciso, le stesse società saranno tenute a verificare "il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto", cioè in considerazione ai vari tetti retributivi che il decreto ministeriale andrà a fissare.

Limite massimo, altresì, fissato non con formula generica "al lordo", come invece utilizzato da legislatore nell'abrogato art.1 comma 725¹³ della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296, ma dettagliata in "al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario".

La gestione aziendale, infatti, conosce oneri fiscali a carico dell'amministratore, per cui la società agisce come sostituto d'imposta¹⁴, determinati in base all'attività

legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta."

¹³ "725.[Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura, comunque, non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma]"

¹⁴ Imposta sul reddito delle persone fisiche, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 s.m.i. (TUIR).

lavorativa "abituale" dell'amministratore¹⁵ ed oneri previdenziali¹⁶ ed assistenziali¹⁷, che vanno comunque ripartiti fra costi a carico della società e costi a carico dell'amministratore.

2.4. Tornando alla vigente norma transitoria prevista dal comma 7 dell'art.11 del Tusp, l'Orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art.15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016) del 10 giugno 2019 specifica: "Al riguardo, fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico" (art. 11, comma 6, del Tusp), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del Tusp, rilevano, in via generale, le seguenti componenti: - i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; - gli eventuali rimborsi spese,

¹⁵ Le somme percepite in relazione agli uffici di amministratore di società costituiscono redditi assimilati a quelli del lavoratore dipendente (art. 50 comma 1 lettera C-bis del TUIR) o del lavoratore autonomo, se l'attività di amministratore "siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo" o nel caso in cui gli ordinamenti professionali "ricompredano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l'amministrazione o la gestione di aziende" o anche quando il professionista svolga l'incarico di amministratore in una società che "esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale" (fin dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 67/E del 6 luglio 2001, Circolare Agenzia delle Entrate n. 105/E del 12 dicembre 2001). Inoltre, qualora la prestazione di amministratore rientri nell'attività svolta per professione abituale dall'amministratore, si verifica il presupposto oggettivo dell'IVA, come previsto dal d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 s.m.i.. L'amministratore sarà tenuto pertanto ad emettere fattura, con IVA da addebitare in rivalsa alla società.

¹⁶ Gli amministratori di società sono soggetti a gestione separata INPS, il connesso onere contributivo è a carico dell'amministratore nella misura di un terzo, i rimanenti due terzi sono a carico dell'azienda, ma l'obbligo del versamento dei contributi ricade in capo all'azienda (art.2 comma 30, L. 8 agosto 1995 n. 335). Mentre per quegli amministratori per cui tale attività societaria rientra nella propria professione o la professione abituale esercitata dall'amministratore è oggettivamente connessa con l'attività di impresa sono assoggettati alla contribuzione prevista dalla cassa di previdenza di competenza.

¹⁷ Con l'estensione dell'assicurazione INAIL ai lavoratori parasubordinati, anche gli amministratori sono soggetti a tale assicurazione nel caso in cui svolgano una delle attività previste dall'art. 1 del DPR n. 1124/65 o che per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti, art. 5 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Limitatamente ai predetti casi, il comma 3 dell'art. 5 prevede: "3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Il relativo versamento viene effettuato da quest'ultima, ai sensi del comma 2 del citato art.5 "Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico".

determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi".

2.5. Prendendo le mosse dalla definizione posta nel comma 6 dell'art.11 del Tusp, già vigente, circa il limite massimo dei compensi dell'organo amministrativo, fissato in un trattamento economico onnicomprensivo che non può eccedere "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario", occorre quindi individuare un dato di riferimento con cui identificare "costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013", anche sotto il profilo dei contributi previdenziali, assistenziali e oneri fiscali connessi al compenso, comprensivo di parte fissa e variabile [ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche], erogato agli amministratori della stessa società nel 2013, oggetto di riduzione, come previsto con il richiamo all'art. 4 comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012.

In un'ottica logico sistematica, nella complessità che disciplina il quadro normativo sui compensi dell'organo amministrativo posta dal Tusp, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 11, appare coerente che la base di calcolo della riduzione del compenso dell'organo amministrativo all' 80 per cento del costo complessivo 2013, tenga conto, sotto i profili contributivi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali, di quelli a carico del beneficiario, richiamandosi così, peraltro quanto, già indicato nell'Orientamento del MEF del 10 giugno 2019.

3. Con nota del 1° ottobre 2021, a firma del presidente della Provincia di Parma, veniva dato riscontro a quanto richiesto tramite la deliberazione n. 137/2021/VSGO.

3.1. Nello specifico quanto alla Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione, circa il punto 5.3.1, oltre a riportare uno stralcio del verbale assembleare del 27/07/2021 in ordine all'operazione di scissione parziale proporzionale del "ramo miniere", veniva rappresentato: "Si segnala che strettamente collegata all'operazione di scissione parziale proporzionale del "ramo miniere" è la realizzazione della procedura concordataria. Si evidenzia che nello stesso giorno del 27/07/2021, si è conclusa la specifica gara ad evidenza pubblica con l'aggiudicazione rispettivamente a CDP Immobiliare Società di Gestione del

Risparmio Spa, facente capo a Cassa Depositi e Prestiti, per la parte Immobiliare (Istituto Chimico, centrale Termica e Palazzo Berzieri incluso i beni mobili vincolati) ed a QC Terme Srl per la parte mobiliare non vincolata ed i "Segni Distintivi", che prevede la sottoscrizione del contratto di vendita dell'intero Complesso Berzieri così come sopra descritto per un valore complessivo di euro 10.250.000,00. La suddetta vendita del complesso Berzieri, ben superiore al valore dei crediti privilegiati collegati alle ipoteche sottostanti, garantisce, nel caso in cui venisse portata a compimento, la perfezionanda scissione del "Ramo Miniere". Pertanto, l'operazione della scissione del "Ramo Miniere" è stata influenzata nel suo iter di realizzazione dal perfezionamento della parte di procedura concordataria suddetta. Si riferisce, infine, che la conclusione del concordato, prevista nella proposta originaria per la fine del 2020, potrebbe verosimilmente attuarsi entro la fine del 2022".

Mentre quanto alle attività intraprese dal socio-Provincia, punto 5.3.2., viene evidenziato come l'Ente, a seguito di comunicazione di Crédit Agricole del 01 Aprile 2021 in ordine alla lettera di *patronage* sottoscritta, "ha provveduto a condividere con il socio pubblico di maggioranza, il Comune di Salsomaggiore Terme, una procedura da seguire per arrivare ad un confronto sul tema tra il pool di banche coinvolte e tutti i soci pubblici. Il Comune di Salsomaggiore Terme ha comunicato, con nota prot n 14288 del 14/05/2021 indirizzata a Crédit Agricole Leasing Italia Srl e per conoscenza a Regione Emilia - Romagna e Provincia di Parma, la disponibilità ad avviare un confronto sul tema e contestualmente ha chiesto di ricevere l'importo aggiornato del debito ed i relativi estratti conto. Alla data odierna, Crédit Agricole Leasing Italia Srl non ci ha trasmesso la predetta documentazione. Pertanto, ritenendo tali informazioni, strettamente necessarie per valutare le azioni da attuare a tutela degli interessi dell'Ente, si è in attesa della loro ricezione".

3.1.1 La Sezione prende atto delle informazioni fornite in relazione a Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione.

3.2. Quanto alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo¹⁸ di **CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile**, società a controllo pubblico¹⁹ (partecipata al 2,33 per cento), la Provincia preliminarmente precisa che quanto alla determinazione del compenso degli amministratori pari ad euro

¹⁸ Punto 6.2.4 della deliberazione n.137/2021/VSGO.

¹⁹ Nella compagine societaria al 31 dicembre 2019 risultano presenti oltre la Provincia al 2,33 per cento, il Comune di Parma al 53,60 per cento, la regione Emilia-Romagna 11,08 per cento, la Camera di Commercio di Parma al 8,70 per cento.

55.000 euro nell'assemblea del 10 maggio 2017, primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del Tusp, il rappresentante della Provincia era assente; mentre nell'assemblea ordinaria del 07 maggio 2021, sia per la nomina che per la determinazione del compenso dell'organo amministrativo, il rappresentante della Provincia si è astenuto, in relazione alla decisione, precedentemente assunta di dismissione della partecipazione.

La Provincia di Parma "ritiene utile evidenziare che pur non avendo rispettato il contenuto letterale dell'art 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 che rimanda alla norma transitoria contenuta nell'art 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, ossia il limite dell'80% del compenso dell'anno 2013, si può attestare lo sforzo nella razionalizzazione e nel contenimento dei costi di funzionamento da parte della società in un'ottica di salvaguardia della continuità aziendale. Si ricorda, inoltre, che la società risulta aver in essere un piano di ristrutturazione del debito ex art 182-*bis*, omologato dal Tribunale di Parma in data 7/04/2016. Il rispetto del citato piano e la sua realizzazione da parte di un organo amministrativo competente, che non ha avuto bisogno di ricorrere ad ulteriori incarichi esterni che avrebbero comportato un aggravio in termini di costi, ha permesso la ripresa dell'equilibrio economico." In tal modo l'Ente intende evidenziare come l'impegno finanziario connesso al compenso degli amministratori e determinato all'interno di un piano di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis* della legge fallimentare, sia correlato ad una adeguata remunerazione delle competenze professionali necessarie per dare attuazione al piano medesimo.

La Provincia ha, inoltre, evidenziato con apposita tabella, alcuni dati di conto economico della società, quale la differenza fra valore e costi della produzione (al cui interno è ricompreso il compenso dell'organo amministrativo), negativa nell'anno 2016, ma sempre positiva dal 2017 al 2020²⁰, a fronte comunque di risultati di esercizio verificati altalenanti fra perdita e utile²¹ in pari periodo.

Come evidenziato da questa Sezione nella deliberazione n. 137/2021/VSGO, in relazione alla nomina dell'organo amministrativo collegiale: "Quanto al compenso complessivo annuo per il neominato consiglio di amministrazione del 2021, come nel 2019 e 2020²², ne è previsto un compenso complessivo annuo di 55.000 euro. Compenso quest'ultimo così previsto per il Consiglio di amministrazione a

²⁰ C.A.L., differenza tra valore e costi della produzione, anno 2016: -444.925; anno 2017: 16.387; anno 2018: 99.655; anno 2019: 60.202; anno 2020: 20.618.

²¹ C.A.L. risultati d'esercizio; anno 2016 utile 105.601; 2017: perdita 101.622; 2018: perdita 40.195; 2019: utile 4.122; 2020: utile 5.530.

²² Nota integrativa abbreviata, altre informazioni, compensi amministratori del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020.

partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del Tusp (verbale assembleare del 10 maggio 2017); il compenso deliberato nel 2017 risulterebbe ridotto rispetto a quello dell'anno precedente (pari ad euro 75.000, come da nota integrativa abbreviata, altre informazioni- "compensi amministratori" del bilancio d'esercizio 2016), ma non rispetto al costo annuo sostenuto per l'organo amministrativo nel 2013, che risulterebbe pari ad euro 29.190²³; quest'ultimo, parametro di calcolo per la riduzione del compenso prevista dall'art. 11 comma 7 del Tusp."

3.2.1. La Sezione nel prendere atto del riscontro fornito dalla Provincia, circa il compenso dell'organo amministrativo di CAL-Centro Agroalimentare e logistica s.r.l. consortile, anche da ultimo stabilito nel 2021, facendo riferimento alla vigente normativa concernente il limite stabilito per il compenso degli amministratori delle società a controllo pubblico, previsto dal comma 7 dell'art.11 del Tusp con il richiamo dall'art. 4 comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 /2012, ne evidenzia la tassatività, data l'esistenza del costo-parametro dell'annualità 2013, fino alla emanazione del regolamento ministeriale di cui al comma 6 del medesimo art.11. Del resto, in tale senso vi è costante giurisprudenza contabile anche di questa Sezione deliberazione n.119/2015/PAR e n. 95/2016/PAR.

Con il citato regolamento ministeriale verranno disciplinati i limiti retributivi degli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico, attraverso indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi riferiti a ciascuna società.

Fino a quel momento, in presenza del costo-parametro dell'annualità 2013 per l'organo amministrativo²⁴, troverà applicazione la riduzione prevista dal comma 7 del citato art.11 del Tusp.

3.2.2. Questa Sezione, tuttavia, non può non tenere conto della risposta fornita su analoga questione²⁵ dal socio di maggioranza Comune di Parma (53,60 per cento), nella quale si dichiara che la società ha subito varie modificazione in epoca successiva al 2013 "tanto da renderla non assimilabile strutturalmente e qualitativamente alla configurazione del 2013", come dire un "soggetto nuovo" per cui mancherebbe per il 2013 l'adeguato parametro di riferimento del costo

²³ Nota integrativa abbreviata, compensi alle cariche sociali del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.

²⁴ Nel caso di assenza del costo 2013 dell'organo amministrativo, si richiamano deliberazione Corte dei conti, Sezione controllo Veneto n. 31/PAR/2018, deliberazione Corte conti Sezione controllo Liguria n. 29/2020/PAR. Nell'eventualità di soggetto societario "nuovo" si richiama deliberazione Corte dei conti, Sezione di controllo Friuli-Venezia Giulia n. FVG/15/2020/PAR.

²⁵ Nota pec del Comune di Parma del 23 dicembre 2021 ad oggetto: "Riscontro - deliberazione n. 222/2021. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n 175) al 31/12/2019 (anno 2020)".

dell'organo amministrativo, oggetto di riduzione ai sensi dell'art.11 comma 7 del Tusp e vigente fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'art.11 del Tusp. In questa prospettiva e nell'ambito di un piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare, il socio-Comune risulta avere autolimitato il compenso dell'organo di amministrativo, diminuendolo da euro 75.000 ad euro 55.000 come riportato nei relativi bilanci aziendali 2016 e 2017, in base a canoni di ragionevolezza atti a coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa dei valori di compenso dell'organo amministrativo di una società dichiarata mutata rispetto all'assetto del 2013. In tal senso si ricorda parimenti la deliberazione della Sezione di controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia n.15/2020/PAR.

3.3. Quanto alla qualificazione, quali società a controllo pubblico per vincoli contrattuali sia di Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a. (punto 6.5.1) sia di TEP s.p.a. (punto 6.8.1), l'Ente evidenzia in entrambi i casi un errore materiale nel piano di ricognizione ordinaria. Le due società citate risultano in controllo congiunto fra i due soci (Comune e Provincia di Parma) in relazione "alla maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti".

3.3.1. La Sezione prende atto di quanto precisato dall'Ente in relazione alla qualificazione del controllo pubblico in Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a. ed in TEP s.p.a.

3.4. Quanto, invece al compenso dell'organo amministrativo di TEP s.p.a. (partecipata al 50 per cento, l'altro socio è il Comune di Parma), il socio Provincia riferisce che "l'importo deliberato dall'Assemblea dei soci, sia del 24/07/2018 che del 17/06/2021, pari a € 118.900,00, nel rispetto del limite previsto dall'art 4, c 4 del DL 95/2012, corrisponde al compenso lordo annuo esclusi i contributi a carico azienda e al netto dei rimborsi riconosciuti agli amministratori per le spese di viaggio effettivamente sostenute per trasferte di servizio e/o missioni. Mentre gli importi riferiti al compenso degli amministratori, riportati nella nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12, si riferiscono al totale pagato durante l'esercizio di riferimento comprensivo degli oneri previdenziali a carico azienda".

3.4.1. La Sezione, dà atto di quanto già rappresentato nella deliberazione n. 137/2021/VSGO circa la determinazione in sede assembleare²⁶ societaria di un "importo erogabile" a favore degli amministratori "pari ad euro 118.936,71,

²⁶ Come da verbali assembleari di Tep s.p.a. del 24 luglio 2018 e 17 giugno 2021.

uguale al 80% di euro 148.670,89, ammontare lordo complessivo dei compensi erogati al Consiglio di Amministrazione di competenza dell'anno 2013, pari ad euro 148.670,89 (esclusi i contributi a carico Azienda e al netto dei rimborsi riconosciuti agli amministratori per le spese di viaggio effettivamente sostenute per trasferte di servizio e/o missioni)²⁷. L'Ente-socio ha chiarito che l'importo del compenso, rappresentato nella nota integrativa del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018²⁸ e al 31 dicembre 2019²⁹ invece rappresenta il costo del compenso complessivo a favore degli amministratori, comprensivo cioè dei contributi a carico dell'azienda.

3.4.2. Questa Sezione, tuttavia, ha tenuto, altresì, conto della risposta fornita su analoga questione³⁰ dall'altro socio Comune di Parma. Quest'ultimo attesta per la società la deliberazione e liquidazione per le annualità 2018 e 2019 di un compenso per l'organo amministrativo rispettivamente pari ad euro 118.900,00. L'Ente evidenzia come l'applicazione del comma 7 dell'art. 11 del Tusp, abbia preso a costo parametro 2013 i compensi lordi fissi (euro 86.664,88) e lordi variabili (euro 61.986,01) per un valore complessivo del compenso dell'organo amministrativo 2013 pari ad euro 148.670,89, che ridotto all' 80 per cento segna il limite del compenso ad euro 118.936,12. Inoltre, il Comune di Parma specifica: "I valori rilevati nelle note integrative ai bilanci 2018 e 2019 sono discordanti rispetto a quelli effettivamente riconosciuti e liquidati in quanto la società riporta in tale sezione il costo totale a carico dell'azienda, comprensivo degli oneri riflessi di natura previdenziale. Inoltre, la quota variabile del compenso viene contabilizzata dalla società come accantonamento a fondo oneri futuri, in misura presuntiva (in quanto legata al raggiungimento degli obiettivi, misurabile solo alla chiusura dell'esercizio). Nel 2018, l'accantonamento è risultato superiore alla somma poi effettivamente erogata, il che ha determinato l'esigenza di un minor accantonamento nell'esercizio 2019".

3.4.3. Alla luce delle evidenze documentali pervenute, la Sezione ritiene l'argomentazione fornita dalla Provincia di Parma in merito al compenso dell'organo amministrativo per le annualità 2018 e 2019 della società a controllo

²⁷ I "compensi C.d.A.", indicati in nota integrativa al Bilancio al 31 dicembre 2013, comprensivo per dei contributi a carico dell'azienda, risulta pari complessivamente ad euro 163.704, il cui 80 per cento è pari ad euro 130.963,20.

²⁸ Anno 2018, compensi ad amministratori euro 136.038 da documentazione di bilancio aziendale.

²⁹ Anno 2019, compensi ad amministratori euro 129.821 da documentazione di bilancio aziendale.

³⁰ Nota pec del Comune di Parma del 23 dicembre 2021 ad oggetto: "Riscontro - deliberazione n. 222/2021. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n 175) al 31/12/2019 (anno 2020)".

pubblico TEP s.p.a., coerente con quanto disposto dal comma 7 dell'art.11 del Tusp, per quanto evidenziato a precedente punto 2.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni emerse dall'esame della nota di chiarimento trasmessa dalla Provincia di Parma in esito alla deliberazione n. 137/2021/VSGO, inerente il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019 dalla Provincia di Parma;

- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito *internet* istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente della Provincia di Parma e all'Organo di revisione della Provincia di Parma;

-dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Corte dei conti-banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 26 gennaio 2022.

Il presidente e relatore

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 28 gennaio 2022

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)